



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

PROVINCIA DI ORISTANO

Copia

Ordinanza del Sindaco

Ufficio SINDACO

N. 10 del 19-05-2020

Oggetto: Riapertura mercato settimanale.

Il Sindaco

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020 (cessazione efficacia dei decreti 23 e 25 febbraio 2020)
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella regione Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino

etcc e misure per il contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19» e disponendo la cessazione di efficacia dei decreti del 1 e 4 marzo 2020

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale e nel contempo cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, che sostanzialmente interviene in maniera drastica sugli spostamenti delle persone tra comuni, pur lasciando ammesse alcune attività produttive tra cui quelle di vendita di beni di prima necessità;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che dispone misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone i propri effetti sino al 3 maggio 2020,
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

Viste le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 4.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 4.04.2020, 18 del 7.04.2020 e 19 del 13.04.2020;

Viste in particolare:

- l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 che demanda ai sindaci la facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura di mercati rionali nell'ambito dei rispettivi territori comunali con obbligo di evitare assembramenti, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17/05/2020 che in riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) lascia ai Sindaci, in considerazione della conoscenza del proprio contesto territoriale e della più rapida ed efficiente capacità di monitoraggio a livello locale, la facoltà di regolamentare con propria ordinanza la gestione delle stesse attività, in ragione delle specificità locali;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 6 in data 24/03/2020 con la quale è stata disposta la sospensione del mercato settimanale che si svolge a Santu Lussurgiu nella piazza Monsignor Giovanni Sanna Porcu nelle

giornate di martedì e venerdì fino al giorno 3 aprile 2020 salvo proroga e l'ordinanza sindacale n. 7 del 4 maggio 2020 con la quale è stata disposta la riapertura del mercato settimanale per la vendita di generi alimentari e fiori e piante.

Valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, del divieto di assembramento e dell'obbligo di prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti.

Ritenuto necessario disporre la riapertura del mercato settimanale anche per il settore non alimentare.

Visti altresì:

- il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;
- "le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 16 maggio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

DISPONE

La riapertura del mercato su area pubblica che si svolge a Santu Lussurgiu nella piazza Monsignor Giovanni Sanna Porcu (ex piazza Mercato) nelle giornate di martedì e venerdì anche per i settori non alimentari;

Che tutti gli operatori, per qualsiasi tipologia di bene o prodotto in vendita, osservino le seguenti misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento per la diffusione del contagio da coronavirus COVID-19:

- A. le attività di vendita dovranno iniziare in un arco temporale compreso tra le ore 7.30 e le ore 8.00 e terminare tassativamente alle 13.00; la postazione dovrà essere rimossa entro le ore 13,30; entro tale termine ogni operatore avrà cura di ripristinare lo stato originario dei luoghi, provvedendo al ritiro delle merci e di qualsiasi altro rifiuto che dovrà essere portato via e non abbandonato nella sede di svolgimento del mercato, ma conferito presso la sede dell'attività o domicilio o residenza del titolare, nel rispetto delle specifiche disposizioni del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e relativa normativa in merito;
- B. l'area di vendita deve essere completamente delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei, in modo da definire esattamente lo spazio interessato, con individuazione di accesso e di uscita. Ogni operatore dovrà assicurare il posizionamento e il mantenimento in efficienza dei mezzi utilizzati per la delimitazione della propria postazione, tra la propria postazione e quelle ubicate in adiacenza, affinché l'utenza possa accedere soltanto dall'entrata autorizzata;
- C. gli operatori dovranno pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol e dovranno mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche igienizzanti per il lavaggio delle mani; in particolare, detti sistemi devono essere obbligatoriamente disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- D. gli operatori dovranno obbligatoriamente utilizzare mascherine che coprano in maniera aderente naso e bocca nonché guanti monouso;
- E. è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i clienti;
- F. sarà disposta apposita informazione per garantire il distanziamento dei clienti;
- G. l'amministrazione verificherà preventivamente la organizzazione degli spazi;
- H. i singoli operatori dovranno comunicare preventivamente e con congruo anticipo i giorni di presenza nel mercato, ai fini organizzativi;
- I. l'accesso all'area mercatale deve essere consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti monouso;

- J. deve essere messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti in particolare il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; gli operatori commerciali hanno l'**obbligo** di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
- K. i clienti non dovranno stazionare all'interno dell'area mercatale più del tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni senza fermarsi a parlare con altri avventori;
- L. è severamente vietato abbandonare ogni tipologia di rifiuto e in particolare mascherine e guanti monouso, i quali dovranno essere smaltiti a cura di ciascun operatore economico.

Ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971;
- o, entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971;

Di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente per dare adeguata pubblicità agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale e ai cittadini.

Santu Lussurgiu, 19-05-2020

Il Sindaco
F.to Loi Diego

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio al n. **422**, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*), con decorrenza dal **19-05-2020** al **03-06-2020**

Santu Lussurgiu, 19-05-2020

L'impiegato delegato
F.to Marisa Casula

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Santu Lussurgiu, 19-05-2020

L'impiegato delegato